

## ATTUALITÀ

*Proseguendo nell'opera di documentazione sull'istituzione dell'Agenzia Nazionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ANPA) e delle rispettive Agenzie regionali (ARPA), pubblichiamo il testo del progetto di legge della Giunta regionale dell'Emilia-Romagna.*



# ISTITUZIONE DELL'ARPA

## Il progetto di legge della giunta regionale dell'Emilia Romagna

Repubblica Italiana, Regione Emilia Romagna, Supplemento speciale del *Bollettino Ufficiale* per la consultazione della società regionale

V Legislatura, n. 368, 19 dicembre 1994

### Progetto di legge

d'iniziativa della Giunta Regionale

**Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna**

### TITOLO I

#### PRINCIPI GENERALI

#### E COORDINAMENTO CON GLI ENTI LOCALI

##### Art. 1

##### *Oggetto e finalità*

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione delle disposizioni dell'art. 7 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61 e dell'art. 6 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19, riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali e alla prevenzione collettiva, nonché istituisce l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente, di seguito

denominata ARPA, dell'Emilia-Romagna e ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.

2. La presente legge disciplina altresì le modalità di coordinamento dell'ARPA con il sistema delle autonomie locali e con il Servizio sanitario dell'Emilia-Romagna, perseguendo l'obiettivo della massima integrazione sul piano sia programmatico sia tecnico-operativo.

##### Art. 2

##### *Funzioni della Regione*

1. La Regione, nell'ambito delle proprie funzioni in materia sanitaria e ambientale, provvede in particolare a:

- a) definire gli obiettivi generali delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- b) promuovere il più ampio concorso degli Enti locali alla definizione degli obiettivi ed alla programmazione delle attività di prevenzione e di controllo ambientale;
- c) assumere atti di indirizzo e coordinamento;
- d) promuovere la collaborazione con i soggetti operanti nel settore della prevenzione e dei controlli ambientali.

2. L'ARPA persegue gli obiettivi previsti dalla programmazione nazionale e regionale nel settore della prevenzione collettiva e dei controlli ambientali.

3. Al fine di assicurare il coordinamento e l'integrazione delle funzioni regionali è istituito un Comitato tecnico

interdipartimentale. La Giunta regionale ne definisce composizioni, compiti, durata e ne nomina il coordinatore.

#### Art. 3

##### *Rapporti con gli Enti istituzionali*

1. L'ARPA assicura agli Enti locali e ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della regione attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico e analitico.
2. Nelle materie di cui alla presente legge gli Enti locali e le Aziende Unità sanitarie locali, per l'esercizio delle funzioni di rispettiva competenza, si avvalgono dell'ARPA.
3. Le prestazioni erogate dall'ARPA di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono disciplinate da appositi accordi di programma e convenzioni, senza oneri aggiuntivi rispetto ai livelli delle prestazioni erogate nel 1993.
4. Per l'espletamento delle funzioni amministrative in materia ambientale attribuite e delegate alle Province, ed in particolare delle funzioni autorizzative e di controllo, la Regione stipula apposite convenzioni con le Province stesse nelle quali vengono stabilite le attività assicurate dall'ARPA, i criteri di cui all'art. 2, comma 2 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazione in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, e le modalità di utilizzo delle strutture provinciali dell'ARPA.
5. Per la definizione delle attività tecniche a supporto degli Enti locali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, nonché per la individuazione dei livelli qualitativi e quantitativi, dei tempi e dei costi delle prestazioni erogate dall'ARPA, il Presidente della Giunta regionale promuove la conclusione di un apposito accordo di programma, di norma triennale, con le Province, le Aziende Unità sanitarie locali e l'ARPA, acquisito il parere della Consulta provinciale per la sanità di cui all'art. 14 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19. A tal fine il Presidente della Giunta regionale o suo delegato convoca una apposita conferenza tra i rappresentanti delle Amministrazioni interessate per la valutazione degli elementi e delle condizioni dell'accordo.
6. L'ARPA e i soggetti pubblici interessati possono stipulare apposite convenzioni ed accordi per la definizione di attività ulteriori rispetto a quelle di cui ai commi 4 e 5 purché non in contrasto con le stesse, anche circoscritte per ambiti territoriali, funzionali e temporali.
7. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, nelle materie di competenza, propongono, secondo le modalità definite al successivo art. 17, alle Amministrazioni competenti le misure cautelari e di emergenza che si rendano necessarie alla tutela

dell'ambiente e della salute.

## TITOLO II

### ARPA: FUNZIONI E ASSETTO ORGANIZZATIVO

#### CAPO I

##### Istituzione dell'ARPA

#### Art. 4

##### *Costituzione, natura giuridica e finalità dell'ARPA*

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, a costituire l'ARPA, nominandone contestualmente il Direttore generale.
2. L'ARPA è ente strumentale della Regione Emilia-Romagna preposto all'esercizio delle funzioni tecniche per la prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all'erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario.
3. L'ARPA è dotata di personalità giuridica pubblica, nonché di autonomia amministrativa, contabile e tecnica.
4. L'ARPA ha sede a Bologna.
5. L'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali svolgono le proprie attività in maniera coordinata e integrata. Le strutture laboratoristiche ed operative dell'Agenzia svolgono funzioni di supporto tecnico specialistico nei confronti sia degli Enti locali sia delle Aziende Unità sanitarie locali.

#### Art. 5

##### *Funzioni, attività e compiti*

1. L'ARPA svolge le attività e i compiti di interesse regionale di cui all'art. 1 del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed in particolare provvede a:
  - a) realizzare, anche in collaborazione con altri organismi ed istituti operanti nel settore, iniziative di ricerca applicata sui fenomeni dell'inquinamento e della meteorologia, sulle condizioni generali dell'ambiente e di rischio per l'ambiente e per i cittadini, sulle forme di tutela degli ecosistemi;
  - b) elaborare dati ed informazioni di interesse ambientale finalizzati alla prevenzione, anche mediante programmi di divulgazione e formazione tecnico-scientifica;
  - c) fornire il necessario supporto tecnico-scientifico alla Regione ai fini della elaborazione dei programmi regionali di intervento per la prevenzione ed il controllo ambientale e la verifica della salubrità degli ambienti di vita;
  - d) garantire, attraverso le proprie strutture, l'esecuzione

- delle attività analitiche e l'erogazione di ogni altra prestazione in materia di prevenzione e di controllo ambientale richiesta dai Comuni, dalle Province, dalle Aziende Unità sanitarie locali e da altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento dei rispettivi compiti di istituto;
- e) gestire un sistema informativo sull'ambiente ed il territorio, ed in particolare sui rischi biologici, chimici e fisici in collegamento con il sistema informativo dei dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali,
- f) formulare agli Enti ed organi competenti i pareri tecnici concernenti interventi per la tutela e il recupero dell'ambiente;
- g) realizzare campioni di controllo ambientale ed elaborare proposte di bonifica;
- h) effettuare il controllo di fattori fisici, geologici, chimici e biologici, di inquinamento acustico, dell'aria, delle acque e del suolo;
- i) svolgere funzioni tecniche di controllo sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e delle disposizioni e prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dalle autorità competenti;
- l) effettuare l'attività di supporto tecnico-scientifico agli organi preposti alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti connessi ad attività produttive, con particolare riferimento alle attività di istruttoria tecnica disciplinata dalla L.R. 30 maggio 1991, n. 13;
- m) effettuare i controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e in materia di protezione delle radiazioni;
- n) fornire attività di supporto alla Regione e agli Enti locali per la predisposizione di piani e progetti ambientali;
- o) fornire attività di supporto tecnico-scientifico alla valutazione di impatto ambientale, a sistemi di qualità ambientale e di controllo di gestione delle infrastrutture ambientali, nonché a progetti di ricerca e diffusione di tecnologie ecologicamente compatibili, di prodotti e sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale anche finalizzati all'attuazione dei Regolamenti CEE 880/92 sul marchio di qualità ecologica e 1836/93 sul sistema di ecogestione e audit;
- p) fornire il supporto tecnico alle attività istruttorie connesse alla approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia di ambiente;
- q) svolgere attività di consulenza tecnico-scientifica e ricerca applicata nell'ambito degli indirizzi regionali e delle intese Stato-Regioni in materia;
- r) svolgere attività, finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e radarme-

teorologiche;

- s) svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- t) fornire supporto tecnico-scientifico alla Regione e agli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni inerenti la promozione dell'azione di risarcimento del danno ambientale, di cui all'art. 18 della Legge 8 luglio 1986, n. 349;
- u) collaborare con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza.

#### Art. 6

##### *Vigilanza*

1. L'ARPA è sottoposta alla vigilanza della Giunta regionale.
2. In particolare sono sottoposti al controllo preventivo della Giunta regionale i seguenti atti:
  - a) il bilancio di previsione annuale e poliennale;
  - b) gli impegni di spesa poliennali;
  - c) il conto consuntivo;
  - d) il programma annuale di attività;
  - e) il Regolamento.
3. Il Comitato interdipartimentale di cui all'art. 2 predispone gli atti istruttori occorrenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'ARPA.

#### CAPO II

##### **Organi**

#### Art. 7

##### *Gli organi*

1. Sono organi dell'ARPA:
  - a) il Comitato di indirizzo;
  - b) il Direttore generale;
  - c) il Collegio dei Revisori.

#### Art. 8

##### *Comitato di indirizzo*

1. Il Comitato di indirizzo è un organo di programmazione e di verifica dei risultati dell'attività dell'ARPA. In particolare il Comitato di indirizzo:
  - a) esprime parere su bilanci preventivi e consuntivi e sul Regolamento, sottoponendo alla Giunta regionale le eventuali osservazioni;
  - b) esprime parere sul programma annuale di attività;
  - c) verifica l'andamento generale dell'attività ed esprime alla Giunta regionale le proprie valutazioni e proposte.
2. Il Comitato di indirizzo è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di ambiente, con funzioni di Presidente;
  - b) l'Assessore regionale competente in materia di sanità;
  - c) i Presidenti delle Province o gli Assessori provinciali da essi delegati;
  - d) tre Sindaci, o loro delegati, designati dall'Assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali di cui all'art. 13 della L.R. 12 maggio 1994, n. 19 nella forma più limitata in esso previsto tra i componenti della stessa.
3. I membri del Comitato di indirizzo sono nominati dal Presidente della Giunta regionale e restano in carica 5 anni.

#### Art. 9

##### *Direttore generale*

1. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su delibera della stessa. È scelto tra persone in possesso di comprovate competenze nella direzione di organizzazioni complesse. Il Direttore generale dura in carica 5 anni prorogabili, di norma, una sola volta.
2. Al Direttore generale sono attribuiti tutti i poteri gestionali dell'ARPA di cui è il legale rappresentante.
3. Il Direttore generale assicura il controllo di gestione e la verifica della qualità dei Servizi prestati dall'ARPA.
4. Il Direttore generale predispone e invia alla Regione una relazione annuale sulla attività svolta e sui risultati conseguiti.
5. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore tecnico e da un Direttore amministrativo, che sono in posizione di staff ed esprimono parere obbligatorio sui provvedimenti da adottare. Il Direttore tecnico e il Direttore amministrativo sono assunti con provvedimento motivato del Direttore generale e sono responsabili nei confronti dello stesso.
6. Il trattamento economico del Direttore generale, concordato di volta in volta tra le parti contraenti, è definito, con riferimento ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il trattamento economico dei Direttori generali della Regione Emilia-Romagna, assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica, ovvero i valori medi di mercato per figure equivalenti. Nell'ambito degli stessi criteri, il trattamento economico del Direttore tecnico e del Direttore amministrativo è definito in misura opportunamente ridotta rispetto a quello del Direttore generale.
7. Al Direttore generale, al Direttore tecnico ed al Direttore amministrativo si applica il trattamento normativo previsto rispettivamente per il Direttore generale ed i

Direttori sanitario e amministrativo delle Unità sanitarie locali, inclusi il regime della decadenza, della revoca, della cessazione dal servizio e le norme sull'incompatibilità.

#### Art. 10

##### *Collegio dei Revisori*

1. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri, di cui uno svolge le funzioni di presidente, iscritto al Registro dei revisori ufficiali. Il Collegio è costituito, con proprio atto, dal Presidente della Giunta regionale e dura in carica 5 anni.
2. Il Collegio dei Revisori esercita funzioni di controllo e di verifica contabile, con i poteri e secondo le modalità previste per i Revisori dei conti delle Aziende Unità sanitarie locali.
3. Ai componenti del Collegio spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del mandato ed un'indennità annua lorda pari al 10% degli emolumenti spettanti al Direttore generale.

#### CAPO III

##### **Funzionamento**

#### Art. 11

##### *Regolamento*

1. Il Direttore generale adotta il Regolamento dell'ARPA, entro 120 giorni dalla costituzione dell'ARPA.
2. Il Regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPA e in particolare definisce:
  - a) la dotazione organica, l'assetto organizzativo di cui all'art. 15, nonché le disposizioni concernenti il personale;
  - b) le forme di consultazione di cui all'art. 19;
  - c) la contabilità dell'ARPA di cui all'art. 21.

#### Art. 12

##### *Programma annuale*

1. Nell'ambito dei criteri e degli indirizzi stabiliti mediante le convenzioni e gli accordi di programma di cui al precedente art. 3, il Direttore generale dell'ARPA predispone il programma annuale di attività, sulla base delle proposte dei Comitati provinciali di cui al successivo art. 16.

#### Art. 13

##### *Dotazioni per il funzionamento dell'ARPA*

1. Il Presidente della Giunta regionale, con propri decreti, previa delibera della Giunta regionale, provvede, anche in base alla ricognizione di cui al successivo art. 24,

all'assegnazione ed al successivo trasferimento all'ARPA del personale, dei beni, del patrimonio, delle attrezzature, della relativa dotazione finanziaria dei Presidi multizonali di prevenzione (PMP) e dei Servizi delle Unità sanitarie locali adibiti alle attività e compiti assegnati all'ARPA sulla base del riparto di competenze di cui all'Allegato 1.

2. Il Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, provvede altresì al trasferimento all'ARPA di personale, beni, patrimonio, attrezzature, relative dotazioni finanziarie della Regione o di Enti finanziati con risorse regionali, destinati all'esercizio delle funzioni assegnate all'ARPA. Tale trasferimento riguarda in primo luogo le funzioni relative all'analisi, al rilevamento e al monitoraggio dei dati ambientali e meteorologici, alla prevenzione e controllo dei grandi rischi industriali, nonché alla gestione dei sistemi informativi ambientali.

3. Gli Enti locali individuano il personale, i beni, il patrimonio, le attrezzature, le relative dotazioni finanziarie, adibiti al 31 dicembre 1993 all'espletamento delle funzioni assegnate all'ARPA dalla presente legge, e ne propongono l'assegnazione all'ARPA. Per la loro assegnazione e definitivo trasferimento all'ARPA si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale.

4. All'atto del trasferimento all'ARPA del personale di cui al precedenti commi 2 e 3 i rispettivi enti di provenienza provvedono alla soppressione nei propri organici di un eguale numero di posti nelle qualifiche e profili corrispondenti.

#### Art. 14

##### *Disposizioni concernenti il personale dell'ARPA*

1. Ai sensi dell'art. 3, comma 5, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, in attesa dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 45, comma 3, del DLgs 3 febbraio 1993, n. 29, al personale assegnato all'ARPA è confermato il trattamento giuridico ed economico in godimento.

2. Al personale dell'ARPA incaricato dell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo si applicano le disposizioni sul personale ispettivo di cui all'art 2 bis del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

#### CAPO IV Organizzazione

#### Art. 15

##### *Articolazione organizzativa dell'ARPA*

1. Per l'esercizio delle funzioni e delle attività di cui alla presente legge, l'ARPA si articola territorialmente, in strutture centrali e sezioni provinciali.

2. La struttura centrale dell'ARPA svolge le attività connesse alla gestione del personale, del bilancio e del patrimonio, alla formazione ed aggiornamento del personale, al coordinamento tecnico delle attività, nonché ogni altra attività di carattere unitario.

3. Ogni sezione provinciale è una struttura unitaria diretta da un Direttore di sezione, nominato dal Direttore generale dell'ARPA e responsabile nei confronti dello stesso.

4. Le sezioni provinciali per la realizzazione dei programmi di competenza godono di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal Direttore generale.

5. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, le Sezioni provinciali sono articolate in Dipartimenti tecnici e in Servizi territoriali. I Servizi territoriali possono essere articolati in Distretti subprovinciali.

6. Le articolazioni funzionali sono individuate, a livello sia centrale sia provinciale, sulla base delle principali aree di intervento dell'ARPA.

7. Singole Sezioni provinciali possono essere incaricate di svolgere determinati compiti a livello interprovinciale o regionale.

8. L'assetto organizzativo dell'ARPA, i compiti, le dimensioni e le forme di direzione e di coordinamento delle sue strutture sono definiti nel Regolamento dell'ARPA predisposto sulla base della distribuzione di competenza di cui all'Allegato 1, nonché dei parametri fissati all'art. 3, comma 2, del DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61. Devono essere, comunque, assicurate a livello decentrato, tra l'altro, le attività analitiche necessarie allo svolgimento delle funzioni di controllo e vigilanza degli Enti locali e delle Aziende Unità sanitarie locali.

#### Art. 16

##### *Comitati provinciali di coordinamento*

1. Per l'ottimale realizzazione degli obiettivi, delle prestazioni, delle attività e delle condizioni stabilite nelle convenzioni e negli accordi di programma di cui al precedente art. 3, e per garantire il necessario coordinamento tecnico delle attività delle Sezioni provinciali dell'ARPA

con i servizi delle rispettive Amministrazioni provinciali e comunali e con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, presso ciascuna Provincia è costituito un Comitato tecnico provinciale di coordinamento con il compito di:

- a) elaborare proposte relative al programma annuale di attività della Sezione provinciale ed alla sua migliore attuazione;
- b) formulare proposte in ordine ai contenuti degli accordi di programma di cui all'art. 3, ed al loro aggiornamento;
- c) effettuare periodiche verifiche sullo svolgimento delle attività programmate e sui risultati conseguiti.

2. Sono componenti del Comitato provinciale di coordinamento:

- a) il Dirigente responsabile del settore ambiente della Provincia, che lo presiede;
- b) il Dirigente responsabile del settore ambiente del Comune capoluogo;
- c) il Direttore della Sezione provinciale dell'ARPA;
- d) i Responsabili dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali della provincia.

3. Il Comitato provinciale di coordinamento è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno; esso può essere convocato su motivata richiesta dell'Amministrazione provinciale o del Direttore generale dell'ARPA.

#### Art. 17

##### *Esercizio coordinato ed integrato delle funzioni tra ARPA e Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali*

1. L'ARPA ed i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali esercitano in modo integrato e coordinato le funzioni e le attività di controllo ambientale e di prevenzione collettiva che rivestono valenza sia ambientale sia sanitaria.

2. Il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 individua la responsabilità primaria ed il soggetto referente per l'esercizio delle stesse.

3. Al soggetto cui è assegnata la competenza primaria spetta la responsabilità del procedimento, che di norma, è svolto con il concorso esplicito dell'altro soggetto per quanto di propria competenza.

4. Per un esercizio coordinato ed integrato finalizzato ad ottimizzare le prestazioni erogate ed evitare sovrapposizioni e disfunzioni le sezioni provinciali dell'ARPA e i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali, istituiscono forme, sedi, strumenti e gruppi di lavoro permanenti sulle principali attività di comune interesse.

5. I risultati conseguiti da tali forme e strumenti permanenti di lavoro formano oggetto delle periodiche verifiche svolte dai Comitati provinciali di cui all'art. 16.

6. L'ARPA per l'esercizio delle proprie funzioni e attività si avvale, sulla base di accordi e programmi di valenza regionale, della collaborazione del centro di documentazione per la salute, che opera presso le Aziende Unità sanitarie locali della città di Bologna e di Ravenna, in materia di documentazione, informazione, educazione alla salute ed epidemiologia occupazionale ed ambientale.

7. La Giunta regionale, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, può specificare, integrare ed aggiornare il riparto di competenze di cui all'Allegato 1 e la correlata individuazione della responsabilità primaria e del soggetto referente di cui al comma 2.

#### Art. 18

##### *Coordinamento con l'Agenzia europea per l'ambiente, l'ANPA e gli altri Istituti operanti nel settore*

1. La Regione stipula con l'Agenzia europea per l'ambiente, di cui al Regolamento CEE 1210/90, con l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), di cui al DL 4 dicembre 1993, n. 496 convertito con modificazioni in Legge 21 gennaio 1994, n. 61, e con altri enti ed istituti di ricerca, internazionali, nazionali e regionali, pubblici e privati, apposite convenzioni, finalizzate all'espletamento dei compiti e delle attività dell'ARPA.

2. L'ARPA collabora con l'Agenzia europea per l'ambiente e con l'ANPA in attuazione delle convenzioni di cui al precedente comma 1.

#### Art. 19

##### *Consultazione e diritto di accesso*

1. Il Regolamento dell'ARPA prevede le forme di consultazione delle associazioni imprenditoriali di categoria, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni ambientaliste e di tutela degli interessi diffusi sul programma annuale di attività.

2. Per il diritto di accesso si applicano le disposizioni di cui alla LR. 6 settembre 1993, n. 32.

### TITOLO III NORME FINANZIARIE

#### Art. 20

##### *Dotazione finanziaria dell'ARPA*

1. Le entrate dell'ARPA sono costituite da:

- a) una quota del Fondo sanitario determinata secondo parametri fissati dalla Giunta regionale in relazione al numero dei posti delle dotazioni organiche dei Presidi

multizonali di prevenzione e dei Servizi di Igiene pubblica trasferiti all'ARPA, alle relative spese per beni e servizi, nonché ai livelli delle prestazioni tecnico-laboratoristiche erogate;

- b) gli introiti derivanti dall'effettuazione delle prestazioni erogate a favore di terzi secondo le tariffe stabilite dalla Regione;
- c) i finanziamenti per la realizzazione di programmi regionali ed eventuali altre risorse per contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- d) le somme stanziare nei bilanci di Regione, Province e Comuni per l'esercizio delle attività assegnate all'ARPA.

#### Art. 21

##### *Gestione economico-finanziaria*

1. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio e contabilità in vigore per le Aziende Unità sanitarie locali.
2. Il Regolamento di cui al precedente art. 11 disciplina anche la contabilità dell'ARPA, definendo i centri di costo per la tenuta di una contabilità di tipo economico.

#### Art. 22

##### *Disposizioni finanziarie*

1. La Regione fa fronte agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge mediante istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31.

### TITOLO IV

#### NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 23

##### *Soppressione dei Presidi multizonali di prevenzione*

1. Alla data di costituzione dell'ARPA sono soppressi i Presidi multizonali di prevenzione (PMP) di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33, recante "Organizzazione e funzionamento dei Presidi multizonali di prevenzione".
2. L'esercizio delle funzioni e delle attività di cui agli artt. 5 e 19 della L.R. 7 settembre 1981, n. 33 è assicurato dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali presso le quali attualmente operano i Settori con tali competenze.
3. Le Commissioni per la protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 15 della L.R. 7 settembre 1981, n. 33, operano presso le Sezioni provinciali dell'ARPA.

La Giunta regionale con apposita direttiva disciplina i criteri per la composizione ed il funzionamento di tali Commissioni.

#### Art. 24

##### *Assegnazione all'ARPA delle dotazioni organiche e del personale del Servizio sanitario regionale*

1. Sono assegnate all'ARPA, fin dalla sua costituzione, le dotazioni organiche in essere alla data dell'1 gennaio 1994 dei settori chimici, fisici e biotossicologici dei Presidi multizonali di prevenzione, indicate nell'Allegato 2.
2. Il personale dei settori dei Presidi multizonali di prevenzione indicati al precedente comma 1 è assegnato e trasferito all'ARPA fin dalla sua costituzione.
3. Sono assegnati, altresì, all'ARPA i posti delle dotazioni organiche dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, individuati in base alla ricognizione effettuata sul personale adibito, alla data del 31 dicembre 1993, alle attività di cui al precedente art. 6 già di competenza delle Aziende Unità sanitarie locali, comprese le attività laboratoristiche, trasferite all'ARPA ai sensi della presente legge. Tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unità, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attività trasferite.
4. I posti individuati ed assegnati all'ARPA secondo precedenti commi 1 e 3 sono soppressi dalle dotazioni organiche delle Aziende Unità sanitarie locali.
5. Il personale delle Aziende Unità sanitarie locali adibito in modo esclusivo alle attività di cui all'art. 5 trasferite è assegnato e trasferito all'ARPA sin dalla sua costituzione.
6. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali adibito in prevalenza alle attività di cui all'art. 5 trasferite e assegnato all'ARPA fin dalla sua costituzione.
7. Il personale dei Servizi di Igiene pubblica delle Aziende Unità sanitarie locali, addetto in modo non esclusivo alle attività trasferite all'ARPA può esercitare opzione per l'assegnazione definitiva nei posti delle dotazioni organiche di pari profilo professionale, posizione funzionale e settore di attività o, ove prevista, disciplina, copribili presso l'ARPA e le Aziende Unità sanitarie locali di appartenenza.
8. La Giunta regionale provvede ad assegnare e trasferire, secondo specifiche graduatorie, predisposte sulla base dei criteri previsti dalle normative vigenti in materia, il personale di cui al precedente comma 6 all'ARPA o alle Aziende Unità sanitarie locali.

9. Per Un periodo di 6 mesi dalla data di costituzione dell'ARPA e comunque fino alla organizzazione delle strutture amministrative dell'ARPA stessa, il trattamento economico del personale trasferito è assegnato all'ARPA è assicurato, in anticipazione, dagli Enti di provenienza.

10. Per la copertura dei posti vacanti e disponibili delle dotazioni organiche dell'ARPA può essere utilizzato l'istituto della mobilità tra le pubbliche Amministrazioni secondo le norme vigenti.

#### Art. 25

##### *Verifica delle dotazioni assegnate all'ARPA*

1. La Giunta regionale, entro 3 anni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a verificare, sulla base di specifici indicatori di efficacia ed efficienza, le prestazioni erogate dall'ARPA a favore degli Enti istituzionali e dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende Unità sanitarie locali. Su tale base la Giunta regionale conferma o

ridetermina le dotazioni organiche, strumentali e finanziarie assegnate all'ARPA.

#### Art. 26

##### *Abrogazione di norme*

1. Sono abrogate le norme, in particolare di cui alla L.R. 7 settembre 1981, n. 33 e alla L.R. 4 maggio 1982, n. 19 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria e farmaceutica" non compatibili con quanto disposto dalla presente legge.

#### Art. 27

##### *Dichiarazione d'urgenza*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31, comma 2, dello Statuto della Regione Emilia-Romagna. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

### Allegato 1

RIPARTO DELLE COMPETENZE, GIÀ DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, IN MATERIA DI PREVENZIONE COLLETTIVA E CONTROLLI AMBIENTALI TRA AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI E ARPA

Dipartimento di prevenzione delle Aziende USL	ARPA
<ul style="list-style-type: none"> <li>• igiene e sanità pubblica:               <ul style="list-style-type: none"> <li>malattie infettive e diffuse,</li> <li>igiene edilizia,</li> <li>medicina legale,</li> <li>igiene delle strutture ad uso collettivo,</li> <li>coordinamento di programmi di prevenzione secondaria;</li> </ul> </li> <li>• igiene degli alimenti, della nutrizione e delle acque per il consumo umano;</li> <li>• sanità animale,</li> <li>• igiene degli alimenti di origine animale e loro derivati;</li> <li>• igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche;</li> <li>• tutela della salute dei lavoratori;</li> <li>• controlli impiantistici preventivi e periodici;</li> <li>• inquinamento acustico negli ambienti di lavoro;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• prevenzione e controllo ambientale con riferimento a:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- acqua,</li> <li>- aria,</li> <li>- suolo,</li> <li>- rifiuti (solidi e liquidi);</li> </ul> </li> <li>• radioattività ambientale;</li> <li>• rete laboratoristica per la tutela dell'ambiente e per l'esercizio delle funzioni di sanità pubblica;</li> <li>• grandi rischi industriali;</li> <li>• inquinamento acustico negli ambienti di vita.</li> </ul>

**Allegato 2**

DOTAZIONI ORGANICHE DEI PMP ALL'1 GENNAIO 1994 DA RIPARTIRE TRA ARPA E AZIENDE UNITÀ SANITARIE LOCALI

Pos. funz./profilo	ARPA		Aziende USL		Totale ex PMP
	I, II, III Sett.	IV Sett.		Sedi	
dirigenti sanitari	3	0		1	4
coadiutori sanitari	8	0		1	9
assistenti medici	1	0		1	2
biologi dirigenti	6	0		0	6
biologi coadiutori	34	0		2	36
biologi collaboratori	11	0		1	12
chimici dirigenti	13	0		0	13
chimici coadiutori	42	0		0	42
chimici collaboratori	40	0		0	40
fisici dirigenti	6	0		0	6
fisici coadiutori	6	0		0	6
fisici collaboratori	15	0		0	15
operatori professionali dirigenti	18	1		0	19
infermieri coordinatori	0	0		1	1
infermieri II categoria	0	0		0	0
tecnici sanitari collaboratori	16	0		0	16
vig. isp. coordinatori	70	31		1	102
vig. isp. collaboratori	177	71		0	248
ingegneri coordinatori	0	8		0	8
ingegneri X	0	10		0	10
ingegneri	0	21		1	22
geologi	1	0		0	1
analisti collaboratori	1	0		0	1
sociologi dirigenti	0	0		1	1
assistenti tecnici	1	1		0	2
operatori tecnici coordinatori	2	0		0	2
operatori tecnici	22	2		0	24
ausiliari specializzati	63	1		0	64
direttori amministrativi	0	0		0	0
vice direttori amministrativi	2	0		0	2
collaboratori coordinatori	2	1		0	3
collaboratori amministrativi	7	0		1	8
assistenti amministrativi	22	12		3	37
coadiutori amministrativi	30	15		0	45
commessi	4	0		0	4
<b>Totale</b>	<b>623</b>	<b>174</b>		<b>14</b>	<b>811</b>